Guida al Diritto

Contributo integrativo

18906/2013

ORIGINALE

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Condanna alle spese del doppio grado del giudizio di merito - Mancata indicazione delle voci indicate nella nota spese ritenute non suscettibili di liquidazione - Violazione dei minimi tariffari - Motivazione - Mancanza - Conseguenze - Violazione di legge - Configurabilità

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FULVIO UCCELLA - Presidente -

Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Rel. Consigliere -

Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5126-2010 proposto da:

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

R.G.N. 5126/2010

Cron. 18906

Rep. C.I.

Ud. 12/04/2013

PU

contro

2013

873

- intimati -

avverso la sentenza n. 334/2008 della CORTE D'APPELLO

Guida al Diritto
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

di NAPOLI, depositata il 24/01/2008 R.G.N. 1819/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28/1/2008 la Corte d'Appello di Napoli riformava la pronunzia Trib. Napoli 28/2/2002 e, per quanto ancora d'interesse in questa sede, condannava le appellate società e al pagamento, in solido, anche delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante ed originaria attrice sig.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 91, 92 c.p.c., e <<delle tariffe professionali del 5.1.91, dell'1.4.95 e del 2.6.2004>>, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia liquidato le spese del doppio grado di giudizio riducendo <<senza alcuna giustificazione e motivazione gli importi esposti nelle due notule con analitica specificazione delle singole partite con riferimento alle prestazioni effettuate nel corso di entrambi i giudizi>>, violando i minimi tariffari e riducendo <<molte voci dalle due notule senza indicarle>>, a tale stregua non consentendole di <<esaminarle e di riscontrare se gli importi liquidati fossero stati congrui>>.

Guida al Diritto Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la determinazione degli onorari di avvocato e degli (onorari) e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando sia stato l'interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate (v. Cass., 19/10/1993, n. 10350).

Si è altresì sottolineato come, allorquando censuri la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, la parte ha l'onere di fornire al giudice d'appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista, indicando, in maniera specifica, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado. Indicazioni che non possono essere desunte da note o memorie illustrative successive, la cui funzione non è quella di formulare censure ma solo quella di chiarire le censure tempestivamente formulate (v. Cass., 9/9/2009, n. 19419).

In presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa il giudice non può peraltro limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma

Guida al Diritto Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 L. n. 794 del 1942 (v. Cass., 30/3/2011, n. 7293; Cass., 30/10/2009, n. 23059; Cass., 24/2/2009, n. 4404).

Il giudice è pertanto tenuto ad indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o che elimina, perché non dovute, in modo da consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe in relazione all'inderogabilità dei minimi [v. Cass., 8/2/2007, n. 2748. *Contra*, nel senso che il giudice del merito non è tenuto a motivare circa la "diminuzione o riduzione di voci" tariffarie tutte le volte, e per il solo fatto, che liquidi i diritti e/o gli onorari di avvocato in somme inferiori a quelle domandate nella notula, fermo il dovere di non determinarli in misura inferiore ai limiti minimi (o superiore a quelli massimi) indicati nelle tabelle in relazione al valore della controversia, salvo che sussista manifesta sproporzione e che la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente consiglio dell'ordine, v. peraltro Cass., 24/10/2007, n. 22347, e, conformemente, Cass., 12/10/2010, n. 21010].

Guida al Diritto Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto

Orbene, pur in presenza di dettagliate note spese, riprodotte nell'odierno ricorso, nel liquidare al procuratore antistatario della <<incluso l'aumento forfettario ex t.p.>> le spese del giudizio di merito <<in complessivi euro 4.000,00 oltre I.V.A., se dovuta, e C.P.A. (di cui euro 600,00 per onorari, ed euro 550,00 per diritti …, quanto al primo grado; euro 700,00 per onorari, euro 660,00 per diritti … quanto al presente grado)>>, pur in presenza di dettagliate note spese, riprodotte nell'odierno ricorso, senza invero offrire elementi volti a chiarire quali voci abbia ritenuto non attribuibili ed affidando la determinazione della somma complessiva di diritti e di onorari ad enunciazioni generiche ed astratte, prive di riferimenti concreti alla fattispecie in questione, ai fini della verifica del rispetto dei minimi tariffari ovvero a giustificazione (per i soli onorari) della liquidazione operata al di sotto dei minimi, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.

Della medesima s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli che, in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Guida al Diritto
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione.

Roma, 12/4/2013

Il Consigliere est.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi ..... 8 AGO. 2013
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com